

ASPETTI MEDICO LEGALI

DOTT. EDMONDO SCOTO

” Qualora un medico faccia un'ampia incisione con un coltello operatorio e lo curi, o qualora egli apra un tumore (sopra l'occhio) con un coltello operatorio, e salvi l'occhio, riceverà dieci shekels in denaro....

“....Qualora un medico faccia una grande incisione con il coltello operatorio, e lo uccida, o apra un tumore con il coltello operatorio, e tagli l'occhio, gli saranno tagliate le mani”

CODICE DI HAMMURABI 1792-1750 A.C.

- *“... trovare un punto di equilibrio fra due opposte esigenze: quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista”* .

- *” L'esercizio della medicina, a differenza di molte altre professioni, mette a nudo innumerevoli incertezze scientifiche, dubbi diagnostici, insufficienze dei mezzi curativi, inoltre si scontra frequentemente con dei rischi e delle complicanze imprevedibili, che aumentano con le difficoltà tecniche; per questi motivi, benchè in tema di responsabilità penale non si faccia distinzione circa il grado della colpa, è stato espressamente utilizzato, anche in sede penale il principio fissato nell'art. 2236 c.c., secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave..”*

(Cass., 21 ottobre 1970)

” La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e 42 c.p., in relazione all'art. 2236 c.c., per l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata da due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale” ..”

Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre 1973, n. 166

- *"L'accertamento della colpa professionale del sanitario, che deve essere valutata con larghezza e comprensione, per la peculiarità dell'esercizio della classe medica e per le difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati dalla norma dell'art. 43 c.p., non può essere effettuata in base agli elementi dettati dall'art. 2236 c.c., secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'obbligo del risarcimento danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, tranne che nell'ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave; l'applicazione di questa norma non può avvenire con interpretazione analogica perchè vietata a causa del carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi generali (artt. 1176, 1218, 2043 c.c.), ed inoltre essa è esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale in quanto il grado della colpa è previsto solo come criterio per la determinazione della pena (art. 133 c.p.), o come circostanza aggravante (art. 61 n. 3 c.p.), ma in nessun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato, giacchè il minor grado della colpa non può avere giammai efficacia scriminante".*

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con le sentenze 11 aprile

1987, n. 204, 17 luglio 1987, n. 1335 e 27 agosto 1987, n. 1065

- **Diversa percezione del cittadino del concetto di diritto alla salute e crescenti aspettative di risultati dalla Scienza Medica**
- **Mutare del modo di intendere giuridico del concetto di colpa professionale**

Evoluzione della casistica in riferimento alla data della denuncia

19 gennaio 2006

- **Ministero della Salute: negli ultimi 10 anni le denunce sono aumentate del 148%**
- **Il costo medio dei sinistri è cresciuto del 67%**

Settembre 2008

- **ANIA settore RC medica: negli ultimi 10 anni le denunce sono aumentate del 68%**

Le attuali criticità del sistema

Compagnie di Assicurazione

1. incremento esponenziale dei premi
2. introduzione di franchigie
3. minori garanzie contrattuali

Strutture Sanitarie

1. pubblicità negativa
2. maggiori costi

Medici

1. maggiori rischi
2. maggiori spese

NECESSITA' IMPROROGABILE :

impostare una criteriologia
comportamentale volta a recuperare
il dialogo medico paziente anche
allo scopo di superare la
conflittualita'

FONDAMENTALE CORRETTA COMPLETA E CORDIALE COMUNICAZIONE COL PAZIENTE

Infatti eccezion fatta per la presenza di errori non scusabili, una chiara esposizione di quanto effettivamente correttamente eseguito, e di interesse umano per la persona malata può, anche in caso di eventi avversi dovuti a complicità, in un'ottica di reciproco rispetto e comprensione, a meno di intenti speculativi temerari, far desistere il paziente dall'intraprendere controversie